

u. 55093

71 5
Cassini

COMUNE DI REGGIO EMILIA

17 NOV. 2015

PROTOCOLLO GENERALE

Reggio Emilia, 16 novembre 2015

Al Sindaco Luca Vecchi

Al Presidente del Consiglio comunale

INTERPELLANZA A RISPOSTA ORALE

Premesso che:

il criminale attacco portato da un gruppo di mussulmani contro persone inermi, nella città di Parigi, il vero e proprio bagno di sangue innocente che ne è seguito, anziché coccodrillesche lacrime impone - quantomeno - a tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica di attivarsi affinché si abbia chiaro lo spartiacque tra il diritto alla professione della propria religione e i fiancheggiatori, quando non apologeti, delle attività terroristiche;

se è vero che l'articolo 8, comma 2, della Costituzione italiana dispone che "le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano", altrettanto vero è che il comma successivo dispone "i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze";

nei fatti, non esiste alcuna norma di legge che disciplini i rapporti con la religione islamica la quale, peraltro, non è organizzata tramite statuti. Pur essendo pacifico che non si possa negare per dette ragioni la libertà religiosa ai suoi aderenti, altrettanto pacifico è che non si può - come, invece, oggi accade in Emilia-Romagna - stravolgere la lettera della legislazione vigente (ad esempio, in materia di "Associazione di Promozione Sociale") per favorire la proliferazione di moschee mascherate da centri culturali;

sul territorio regionale, si assiste - infatti - all'esponenziale moltiplicarsi di associazioni che, ancorché auto definitesi "Associazioni di Promozione Sociale" (APS), nei fatti, hanno come funzione esclusiva e/o prevalente quella di gestire luoghi di culto per le comunità islamiche in immobili privi dei requisiti urbanistici, strutturali e di sicurezza, necessari, dovuti ed indispensabili per l'utilizzo ai detti fini;

molte associazioni islamiche si avvalgono, infatti, dei privilegi e delle agevolazioni riservate alle Associazioni di Promozione Sociale dalla Legge n. 383/2000, tra le quali quella prevista dall'articolo 32, comma 4, della legge stessa, che testualmente dispone: "Le sedi delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso... indipendentemente dalla destinazione urbanistica";

il ricorrere impropriamente alle disposizioni di favore dettate dal legislatore nazionale per le Associazioni di Promozione Sociale non ha, tuttavia, giovato - in diritto - alle comunità islamiche allorquando, anziché trovarsi di fronte ad amministratori compiacenti, votati più ad

essere "buonisti" che "buoni", si siano trovate di fronte a provvedimenti di diniego da parte assunti da una pubblica autorità, degna di questo nome. E' il caso della sentenza 27 luglio 2010, n. 4915, del Consiglio di Stato, riferita ad una sala di preghiera islamica. Allo stesso modo, la sentenza 27 novembre 2010, n. 8928, del Consiglio di Stato avverso l'accoglimento del ricorso della locale Associazione Centro Culturale Islamico da parte del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sentenza n. 2716/2009) - sempre in materia di abuso edilizio avvenuto durante un cambio di destinazione d'uso da un laboratorio artigiano a un luogo di preghiera - distingue il piano dei «diritti costituzionalmente tutelati, quale è il libero esercizio del culto» e l'esigenza della «corretta applicazione della normativa edilizia»;

la Giustizia Amministrativa in materia è univoca nel considerare come incompatibile con l'Attività di Promozione Sociale ogni attività di culto, anche se congiunta con altre attività.

Da ultimo, con sentenza del 15 Gennaio 2013, n. 181, il Consiglio di Stato ha ribadito l'impossibilità di qualificare come Associazione di Promozione Sociale un'associazione islamica che, oltre a prevedere nel proprio statuto finalità quali: "favorire lo studio e la conoscenza della lingua araba e della cultura islamica, sia tra i credenti islamici sia tra i cittadini di diversa religione e cultura; promuovere una maggior comprensione, ecc.... " preveda di fare svolgere presso la propria sede attività di culto o di preghiera;

il Consiglio di Stato ha anche precisato che la sede ed i locali di un'Associazione di Promozione Sociale non possono essere oggetto di un uso promiscuo tra attività di effettiva promozione sociale ed attività di culto, ribadendo nella citata sentenza n. 181/2013 che: "... proprio in considerazione della meritevolezza delle finalità perseguite dalle associazioni di promozione sociale, le relative sedi, ai sensi dell'articolo 32, L. 7 dicembre 2000 n. 383, sono localizzabili in tutte le parti del territorio urbano, essendo compatibile con ogni destinazione d'uso urbanistico, a prescindere dalla destinazione d'uso edilizio impressa specificamente e funzionalmente al singolo fabbricato, sulla base del permesso di costruire". Ed ancora: "Pertanto, ove, come nella specie..., si rischierebbe di consentire un utilizzo del tutto strumentale ed opportunistico della normativa di estremo favore sopra richiamata per porre un edificio destinato al culto in qualsiasi parte del territorio comunale. Occorre ulteriormente precisare che, ai sensi dell'articolo 1 della citata Legge n. 383/2000, il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo è riconosciuto anche per il conseguimento di finalità di carattere culturale e di ricerca etica e spirituale. E' evidente che la finalità di ricerca etica e spirituale è attività distinta dall'esercizio delle pratiche di culto, configurandosi la "ricerca" come attività che si giova della dimensione sociale e associativa attraverso lo scambio delle opinioni e delle conoscenze e che non può confondersi con la mera attività di culto, quale pratica religiosa esteriore riservata ai credenti di una determinata fede";

appare quindi fuori di dubbio che, se intendono favorire l'insediamento di luoghi di culto, le amministrazioni comunali devono individuare - all'interno delle norme tecniche di attuazione dei Piani regolatori generali, o degli strumenti urbanistici che a quest'ultimi si sono sostituiti (Regolamento Urbano Edilizio, Piano Operativo Comunale, Piano Strutturale Comunale) - apposite zone destinate ai servizi di quartiere, tra le quali quella specificamente prevista come categoria "AR - attrezzature religiose esclusi i conventi";

SI INTERPELLA IL SINDACO VECCHI E LA GIUNTA PER SAPERE:

- 1) se e quali urgenti iniziative intenda assumere la Giunta Comunale di Reggio Emilia per impedire un uso distorto della vigente normativa regionale in materia di Associazioni di Promozione Sociale - segnatamente dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 34 - utilizzata, come è nei fatti, dalle comunità islamiche per l'apertura di veri e propri luoghi di culto, mascherati da centri culturali;
- 2) se la stessa si adopera immediatamente ad una puntuale verifica dell'utilizzo degli immobili destinati alle Associazioni di Promozione Sociale, e qualora siano riscontrate difformità al riguardo rispetto alle previsioni di legge, ad invitarle ad assumere i dovuti provvedimenti.

Giuseppe Pagliani Capogruppo Forza Italia

Maurizio Ben